COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

U.O. TRIBUTI, ECONOMATO, SISTEMI INFORMATIVI, PROTOCOLLO ARCHIVIO E BIBLIOTECA

N. 16 del 23/01/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG. Z741CFFFAE

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA
Rag. Ivan Aringhieri

a cura della Ragioneria

Esecutivo il

Emesso mandato n. il

OGGETTO:**SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – CIG. Z741CFFFAE**

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 18/12/2009, con la quale espletata la fase di concertazione, è stato disposto di approvare il riordino della nuova pianta organica;

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 10/03/2012 con il quale veniva riconosciuta la titolarità con Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa al Rag. Aringhieri Ivan, con responsabilità ad interim dell'Area stessa;

Dato atto, altresì, che con lo stesso decreto si individua ed incarica il medesimo responsabile per la conservazione degli oneri di risultato per il raggiungimento degli obiettivi dei settori dell'Unità Operativa Tributi, Economato, Sistemi Informativi, Protocollo, Archivio e Biblioteca con l'esplicazione dei compiti di istituto e di ogni incombenza utile o necessaria per l'efficiente ed efficace conduzione, organizzazione e coordinamento del lavoro proprio con quello dei collaboratori assegnati all'Unità Operativa stessa;

Considerato, altresì, che con propria Determinazione n. 59 del 29.03.2016 , veniva affidato alla ditta Elba Informatica s.a.s. con sede in Portoferraio - Via Carpani, n. 111 bis - P. Iva 00484680491 - il servizio di assistenza relativamente ai software in dotazione agli uffici del Comune per l'anno 2016;

Ritenuto indispensabile procedere ad affidare, anche per l'anno 2017, il servizio di assistenza ed aggiornamento dei software in dotazione agli uffici comunali;

Preso atto che i software ormai da anni in dotazione agli uffici comunali sono sviluppati dalla Società A.D.S. automated data systems S.p.A. di Bologna;

Dato atto che la Società A.D.S. automated data systems S.p.A. di Bologna, proprietaria dei software, fornisce gli stessi tramite il proprio distributore di zona, ovverosia, la ditta Elba Informatica s.a.s. con sede in Portoferraio - Via Carpani, n. 111 bis, alla quale ha altresì riconosciuto il diritto di fornitura ed assistenza sui medesimi prodotti informatici;

Preso atto che tali software risultano forniti al Comune dalla ditta Elba Informatica s.a.s. con sede in Portoferraio - Via Carpani, n. 111 bis - P. Iva 00484680491 - sotto forma di sub licenza d'uso a tempo indeterminato;

Considerato, inoltre, che questo Ente necessita di assistenza in loco e di interventi tecnici da realizzarsi nel minor tempo possibile;

Rilevato che, per avere garanzia di quanto sopra esposto, in ragione della particolare collocazione geografica del territorio di questo Comune, ricadente sull'Isola d'Elba, si rende necessario rivolgersi ad operatori economici presenti sul territorio insulare;

Ritenuto, altresì, che tale servizio possa essere affidato unicamente alla ditta Elba Informatica s.a.s. con sede in Portoferraio - Via Carpani, n. 111 bis - P. Iva 00484680491 -, in quanto costituisce l'unica azienda sul territorio dell'Isola d'Elba alla quale sono riconosciuti

dalla citata software house i diritti di commercializzazione, sia per quanto concerne la fornitura che l'assistenza ai software;

Preso atto, quindi, che per le ragioni di natura tecnica sopra esposte il servizio può essere affidato unicamente alla ditta Elba Informatica s.a.s. con sede in Portoferraio - Via Carpani, n. 111 bis;

Riconosciuto che, allo stato attuale, sarebbe del tutto inopportuno procedere a sostituire gli attuali software con prodotti diversi sviluppati da altre software house, in quanto gli attuali programmi, oltre a permettere la condivisione delle informazioni tra i settori dell'ente, risultano già adattati e personalizzati, mediante opportune modifiche operate agli stessi negli anni, alle specifiche necessità di questo Ente;

Dato atto che, pertanto, l'acquisto di differenti prodotti obbligherebbe questo Ente ad utilizzare programmi con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego comporterebbe uno spreco di risorse ed energie tale da non garantire un'azione amministrativa improntata ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità e quindi l'interesse pubblico;

Ritenuto che tali criteri siano, invece, perseguibili procedendo ad utilizzare le procedure informatiche già in dotazione agli uffici comunali, mediante l'acquisizione degli appositi aggiornamenti e di apposita assistenza;

Riconosciuto, pertanto, che il presente procedimento è da ricondursi nell'ambito di applicazione delle specifiche norme recate l'Art. 36 comma 2 lett. A del Nuovo Codice degli Appalti, posto che il contratto di manutenzione ed assistenza software, per ragioni di natura tecnica, può essere affidato unicamente ad un unico operatore economico;

Visto l'art. 192 del T.U.E.L. emanato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che prevede esplicitamente che ogni procedura ad evidenza pubblica volta ad assicurare l'imparzialità e la trasparenza nella scelta del miglior contraente per la Pubblica Amministrazione, debba essere preceduta da apposita Determinazione a Contrattare;

Visto il Nuovo Codice degli Appalti emanato con D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19 Aprile 2016 ed in particolare l'art.32, comma 2 il quale dispone che "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";

Considerato che da un'indagine di mercato eseguita trattasi di affidamento di servizio per un valore inferiore ai 40.000,00 Euro;

Visto l'Art. 36 comma 2 lett. A del Nuovo Codice degli Appalti;

Visto l'art. 216 del D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 relativo all'entrata in vigore ed alle disposizioni transitorie del Nuovo Codice degli Appalti;

Visto l'art. 1 comma 449 della Legge 27/12/2006, n. 296 (così modificato prima dal comma 1 dell'*art. 7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52*, come sostituito dalla *legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94*, poi dal comma 150 dell'*art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal

1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima *legge n. 228/2012*, e, infine, dalla lettera *a*) del comma 8 dell'*art. 22, D.L. 24 giugno 2014, n. 90.*) il quale dispone che " Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli *articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*, e successive modificazioni, e 58 della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.a.

Preso atto che il servizio di cui trattasi non è ricompreso nelle convenzioni Consip attualmente attive;

Visto l'art. 1 comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296 (così come modificato prima dal comma 2 dell'*art. 7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52*, come sostituito dalla *legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94*, poi dai nn. 1) e 2) della lettera *a*) e dalla lettera *b*) del comma 149 dell'*art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima *legge n. 228/2012*, e, infine, dalla lettera *b*) del comma 8 dell'*art. 22, D.L. 24 giugno 2014, n. 90)* il quale dispone che *"Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure".*

Preso atto che da una ricerca eseguita sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - M.E.P.A. è stata riscontrata nella sezione ICT 2009 "Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" la presenza dei servizi da acquistare;

Considerato pertanto l'obbligo di ricorrere per l'affidamento dei servizi di cui sopra, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) gestito da Consip, ai sensi dell'art. 37 comma 1 e comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto pertanto di procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lett. a) del Dlgs. 50/2016, ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) , in considerazione dell'importo presunto dei servizi da affidare, quantificato in € 20.400,00 al netto di I.V.A. a norma di Legge;

Richiamato l'art. 30 del D. Lgs.vo n. 50 del 18/04/2016 concernente i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;

Ritenuto opportuno, anche in considerazione dell'importo dell'affidamento, quantificato presumibilmente in € 20.400,00, ricorrere all'acquisizione in economia di tale servizio, avvalendosi della disposizione di cui all'art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, disciplinante la fattispecie dell'affidamento diretto;

Richiamati gli artt. 4 e 5 del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, disciplinanti il ricorso all'acquisizione in economia;

Richiamato l'art. 9 del sopra citato Regolamento, recante "Disciplina del cottimo fiduciario per lavori, servizi e forniture" ed in particolare il comma 6 lettera e) di detto articolo il quale prevede la possibilità, nel caso di servizi o forniture di importo non superiore ad € 40.000,00, di prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi attribuendo la facoltà di trattare direttamente con un unico interlocutore;

Visto l'art. 5, comma 11, del D.L.30 dicembre 2016, n°244 che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto il Piano esecutivo di gestione relativo agli esercizi finanziari 2016/2018 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 59 del 07.07.2016 ed accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto della Giunta Comunale n.101del 29/10/2013;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n.54 del 22/12/2015;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con atto di Consiglio Comunale n.4 del 17/04/2013;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";

Visto l'art. 183 comma 3 del T.U.E.L. D.Leg.vo n°267/2000 disciplinante la prenotazione dell'impegno di spesa;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. emanato con D. Leg.vo n. 367 del 18/08/2000;

Accertata la propria competenza;

DETERMINA

1. - di richiamare la premessa narrativa, con quanto in essa contenuto, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. - di avviare apposita procedura per l'acquisto del servizio di assistenza relativamente ai software in dotazione agli uffici del Comune per l'anno 2017, avvalendosi, ricorrendone i presupposti e le condizioni, nell'ambito della procedura di acquisto in

economia mediante cottimo fiduciario, della fattispecie dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A del D.Lgs.50/2016;

3. - di dare atto che detto affidamento, sarà effettuato ricorrendo all'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e comma 4 lett. A del D.Lgs. 50/2016, mediante inoltro telematico di apposita "R.D.O." tramite il portale https://www.acquistinretepa.it/ ;

4. - di approvare l'allegato capitolato di assistenza informatica, costituito dal "capitolato di assistenza tecnica ordinaria" che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale";

5. - di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per la prenotazione della relativa spesa pari ad € 24.888,00 compreso I.V.A. a norma di Legge sul Cap. 101080310000 nel Bilancio di Previsione 2017 esecutivo;

6. - di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on-line del Comune di Marciana Marina per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.
Rag. Ivan TRINGHIERI

DETERMINAZIONE N. 16 del 23/01/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG. Z741CFFFAE

VISTO

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Daniele Segnini

Marciana Marina,

Comune di Marciana Marina

Certificato di Impegno del 25/01/2017

Impegno N.: 172 / 2017 Importo: 24.888,00

Capitolo/Art.: 101080310000 / 0 Codice: 01111 Resp: ARINGHIERI IVAN

SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO

Beneficiario: CREDITORI DIVERSI

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG. Z741CFFFAE

Delibera: AC-16/2017 IN ATTESA DI ESECUTIVITA'

Stanziamento: 50.000,00

Impegnato: 40.504,00

Disponibilità: 9.496,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

RAG. SEGNINI DANIELE

COMUNE DI MARCIANA MARINA